



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

SETTORE 2° - SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO IGIENE E SANITÀ

ORDINANZA N° 148 DEL 03/04/2020

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ordinanze sindacali n. 119 del 20.03.2020 e n. 140 del 27.03.2020. Proroga termini di validità.

IL VICE SINDACO

VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con prot. 16806 del 30.05.2019 e preso atto che dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, come previsto dall'art.34, comma 3 del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- l'art. 108 comma 1 punto c 1) del D.lgs 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la Legge 225/ 1992 e s.m.i istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione civile ed in particolare l'art. 15 comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 50 comma 5 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 44 del 22/02/2020;
- i D.P.C.M in data 8, 9, ed 11.03.2020;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n.119 del 20.03.2020 e n.140 del 27.03.2020 con le quali, per le motivazioni colà espresse e che si richiamano integralmente in quest'atto, ritenendo necessario con riferimento ai prefati DPCM 11.03.2020 e 25.03.2020, sono state rafforzate ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate con proprie Ordinanze Sindacali n. 44 del 24/02/2020, n. 113 del 10.03.2020 e n. 115 del 12.03.2020 per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID- 19;

CONSIDERATO che l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;

TENUTO CONTO che la stagione primaverile e la prossima sequenza di giornate festive potrebbe indurre un rilassamento della volontà di aderire al prorogato regime vincolistico per una fruizione dell'arenile, circostanza che risulta tanto più vera in condizioni meteorologiche favorevoli e che, ove confermata, renderebbe vano

l'impegno delle forze dell'ordine a presidiare con la dovuta intensità l'esteso litorale, in aggiunta alle consistenti azioni già in essere di controllo sull'intero territorio, con impegno al massimo delle risorse disponibili;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere ulteriori specifiche misure su base locale, finalizzate a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus;

VISTO il DPCM 1.04.2020 che proroga l'efficacia dei DPCM del 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020 e del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020° fino al 13 aprile 2020;

RITENUTO pertanto, disporre in ordine ai termini di validità delle proprie Ordinanze n. 119 del 20.03.2020 e n. del 140 del 27.03.2020 prevedendo altresì, per le motivazioni su espresse che sia interdetto l'accesso agli arenili, ad esclusione dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente;

IL VICE SINDACO

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 art. 50;

VISTO l'art. 42 e seguenti, dello Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 06/09/2018;

ORDINA

- 1) L'efficacia delle disposizioni di cui al punto 1) della propria ordinanza n.119 del 20.03.2020 è prorogata sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM;
- 2) L'efficacia delle disposizioni di cui al punto 2) della propria ordinanza n. 119 del 20.03.2020 è prorogata sino alla data del 13 aprile 2020 ovvero salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM:
 - **la chiusura al pubblico del Pontile M. Bestoso;**
 - **la chiusura dei parchi pubblici: Villa Fiske, Parco San Rocco, Giardini Piazza Libertà, Parco giochi Charlie Chaplin, Giardini ed area giochi di Piazza Stalla, Giardini Padre Pio.**
- 3) Con effetto dalla data della presente ordinanza e sino alla data del 13 aprile 2020 ovvero salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM è interdetto l'accesso agli arenili, ad esclusione dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente;

- 4) L'efficacia delle disposizioni di cui al punto 3) della propria ordinanza n. 119 del 20.03.2020 è prorogata sino alla data del 13 aprile 2020 ovvero salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM:
- la chiusura al pubblico dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni fatto salvo le esigenze legate al rito della sepoltura e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per i soli familiari più stretti, come imposta dalla normativa.
- 5) L'efficacia delle disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 140 del 27.03.2020 è prorogata sino alla data del 13 aprile 2020 ovvero salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM:
- sospensione del mercato settimanale del sabato e l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel DL. 19 del 25/3.

DISPONE

Della presente ordinanza viene data comunicazione:

1. Alla Prefettura di Savona;
2. Al Commissariato di Polizia di Alassio;
3. Al Comando Carabinieri di Alassio;
4. Al Comando di Polizia Municipale

per i controlli del caso;

Avverte

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Genova entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Vice Sindaco

Galtieri Angelo / ArubaPEC S.p.A.

